



Bruxelles, 13.8.2015
COM(2015) 404 final

2015/0178 (NLE)

Limited

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**sulla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a breve termine
dell'Unione alla Grecia**

RELAZIONE

In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 15 luglio 2015 la Grecia ha ufficialmente chiesto assistenza finanziaria all'Unione europea, a sostegno di un programma di politiche volto a ripristinare la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Grecia, nella zona euro e nell'Unione europea.

Il 17 luglio 2015 l'Unione ha concesso alla Grecia un'assistenza finanziaria a breve termine che le consentisse di onorare alcune obbligazioni finanziarie urgenti nel corso dello stesso mese di luglio 2015 in attesa di poter iniziare a ricevere assistenza finanziaria nell'ambito di un nuovo programma del meccanismo europeo di stabilità. Tuttavia, dati i tempi estremamente serrati e la necessità di ottenere l'approvazione di alcuni parlamenti nazionali, questo programma non è ancora disponibile e la Grecia necessita quindi di un'ulteriore assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione che copra il periodo fino a metà settembre 2015. La Grecia ha chiesto tale ulteriore assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione il [XX] agosto 2015.

L'assistenza elargita dall'Unione alla Grecia nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria permetterebbe di salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione e nella zona euro. L'assistenza dell'Unione verrebbe erogata in un'unica rata e sarebbe subordinata a determinate condizioni di politica economica.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**sulla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a breve termine
dell'Unione alla Grecia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Grecia ha chiesto nuova assistenza finanziaria da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) e vi è un accordo in linea di principio per fornire l'assistenza richiesta.
- (2) Con decisione di esecuzione (UE) 2015/1181 del Consiglio, il 17 luglio 2015 è stata concessa alla Grecia assistenza finanziaria a breve termine nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) per consentirle di onorare gli obblighi di rimborso in scadenza a luglio 2015 e di saldare gli arretrati nei confronti del Fondo monetario internazionale (FMI) in attesa che potesse esserle erogata l'assistenza finanziaria del MES.
- (3) Poiché l'assistenza finanziaria del MES non può essere erogata in tempo per permetterle di onorare gli obblighi di rimborso in scadenza ad agosto 2015, il [XX] agosto 2015 la Grecia ha chiesto un ulteriore finanziamento ponte. Occorre quindi erogare alla Grecia, per il periodo fino a metà settembre 2015, un ulteriore finanziamento ponte che permetta di preservare l'integrità della zona euro e la stabilità finanziaria e di scongiurare un inadempimento degli obblighi di rimborso da parte della Grecia. L'assistenza che sarà prestata alla Grecia dal MES sarà utilizzata per rimborsare il prestito ricevuto dal paese nell'ambito del MESF.
- (4) Di concerto con la Banca centrale europea (BCE), la Commissione ha stimato in 4 370 815 800 EUR l'entità del prestito che consentirebbe alla Grecia di onorare i suoi obblighi da qui a metà settembre 2015. A tale importo andrebbero aggiunti 1 669 184 200 EUR per predisporre il meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 407/2010, al fine di garantire la compensazione integrale e immediata degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

¹ GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.

per qualsiasi passività subiscano a causa del mancato rimborso da parte della Grecia dell'assistenza finanziaria, alle condizioni da questa previste.

- (5) È opportuno stabilire in un accordo di prestito le modalità finanziarie dettagliate relative all'assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione.
- (6) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione.
- (7) Il [XX] agosto 2015 la Grecia ha presentato alla Commissione e al Consiglio un progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario ("programma") volto ad assicurare l'adozione delle varie riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo. Il [XX] agosto 2015 la Grecia e la Commissione sono giunte, a livello di servizi, a un accordo su tali riforme, che costituirà l'oggetto di un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica ("memorandum d'intesa").
- (8) Attraverso missioni e grazie alle relazioni periodiche delle autorità greche, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza.
- (9) L'assistenza dovrebbe essere fornita per contribuire all'esito positivo dell'attuazione del programma.
- (10) Saranno predisposti meccanismi adeguati al fine di evitare la sovracompensazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo.
- (11) Il prestito MESF è garantito dal bilancio generale dell'Unione. In caso di mancato rimborso del prestito, la Commissione, tenendo conto di eventuali eccedenze di disponibilità liquide, può mobilitare fondi supplementari superiori ai suoi attivi per garantire il servizio del debito dell'Unione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio applicabile al bilancio generale dell'Unione ("regolamento finanziario")² e le relative modalità di applicazione prevedono strumenti volti a proteggere il bilancio dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo. La Commissione applicherà tali strumenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito per un importo massimo di 6 040 milioni di EUR con una scadenza massima di tre mesi.
2. La concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi della presente decisione è subordinata alla vigenza delle disposizioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 407/2010.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

3. L'assistenza finanziaria è messa a disposizione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
4. La Commissione mette a disposizione della Grecia l'assistenza finanziaria dell'Unione in un'unica rata.
5. L'erogazione della rata è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito e del memorandum d'intesa, previo rispetto da parte della Grecia delle pertinenti condizioni politiche conformemente all'articolo 3.
6. Il costo del finanziamento dell'Unione è sostenuto dalla Grecia con una maggiorazione di dieci punti base.
7. Sono a carico della Grecia i costi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010.
8. Se necessario per finanziare in tempo il prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti tramite collocamento privato di titoli o tramite qualsiasi altro meccanismo finanziario adeguato che consenta di raccogliere fondi a brevissimo termine.

Articolo 2

1. L'assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Grecia.
2. La Commissione, di concerto con la BCE, concorda con le autorità greche le condizioni specifiche di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 3. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d'intesa, in linea con gli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità greche. Le modalità finanziarie dettagliate sono stabilite in un accordo di prestito che sarà concluso con la Commissione.
3. La Commissione verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario. A tal fine le autorità greche cooperano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario di tutti gli sviluppi pertinenti.

Articolo 3

1. È approvato il programma di aggiustamento economico e finanziario ("programma") elaborato dalle autorità greche.
2. La Grecia adotta tempestivamente le misure indicate di seguito.

1. Politica di bilancio

- Abolizione progressiva del rimborso dell'accisa sul gasolio agli agricoltori, in due tappe di uguale entità a ottobre 2015 e a ottobre 2016.

- Aumento dell'imposta sul tonnellaggio.
- Avvio della procedura 2015 di riscossione dell'imposta sugli immobili (ENFIA) con l'obiettivo di inviare le cartelle a ottobre 2015 in vista del pagamento dell'ultima rata a febbraio 2016.

2. Riforme del fisco

- Eliminazione della ritenuta alla fonte transfrontaliera introdotta con la legge sulla rateizzazione (legge 4321/2015).
- Abrogazione delle modifiche del codice delle imposte sui redditi introdotte con le recenti leggi (4328/2015 e 4331/2015).
- Precisazione del fatto che gli sgravi dell'IVA a favore delle isole saranno eliminati completamente entro il 2016 e definizione del regime transitorio.

3. Riforme dell'amministrazione delle entrate

- Per i pignoramenti, eliminazione del tetto del 25% su stipendi e pensioni e abbassamento di tutte le soglie di 1 500 EUR, garantendo al tempo stesso condizioni di vita accettabili in tutti i casi.
- Modifica delle formule di rateizzazione del debito fiscale e dei contributi sociali per il 2014-2015, al fine di escludere dal loro beneficio coloro che non onorano gli obblighi di pagamento attuali, di obbligare l'amministrazione tributaria e la previdenza sociale ad abbreviare i tempi per coloro che hanno i mezzi per pagare in anticipo e d'introdurre tassi d'interesse basati sul mercato tutelando nel contempo specificamente i debitori vulnerabili (con debiti inferiori a 5 000 EUR).
- Modifica della formula di rateizzazione di base/del codice di procedura fiscale per adeguare i tassi di interesse basati sul mercato e sospendere sino a fine 2017 gli obblighi di verifica tramite terzi e di garanzia bancaria.
- Accelerazione delle procedure di acquisizione di software da destinare all'analisi reticolare in materia di IVA e a una maggiore automazione del recupero crediti, comprese anche procedure di pignoramento a totale automazione.
- Adozione immediata delle norme finalizzate al trasferimento all'amministrazione tributaria, entro ottobre 2015, di tutte le capacità, di tutti i compiti e di tutto il personale collegati a imposte e dogane che attualmente sono inseriti nel Corpo per la repressione della criminalità finanziaria (SDOE) e in altri enti. Tutte le relazioni di accertamento non verificate elaborate dallo SDOE dall'entrata in vigore della legge 4321/2015 saranno considerate schede informative dettagliate per l'amministrazione tributaria.

4. Gestione delle finanze pubbliche

- Segregazione del conto per la gestione degli strumenti dei fondi strutturali dell'UE e dei contributi nazionali della Grecia.

5. Pensioni

- Precisazione delle regole per l'ammissibilità alle pensioni minime garantite al compimento dei 67 anni.
- Emanazione di tutte le circolari necessarie per dare attuazione alla legge del 2010.
- Rettifica della legge 4334/2015 per garantire, tra l'altro, la corretta applicazione del blocco delle pensioni mensili garantite (al posto del blocco della sovvenzione contributiva statale)
- e per estendere il blocco al settore pubblico.
- Eliminazione graduale della salvaguardia dei diritti acquisiti riguardo all'età legale di pensionamento e alle condizioni per il pensionamento anticipato, attraverso un progressivo adattamento che permetta di arrivare, entro il 2022, al limite di 67 anni per l'età legale di pensionamento, o di 62 anni con 40 anni di contributi versati, applicabile con effetto immediato a tutti i pensionandi (ad eccezione di coloro che svolgono lavori usuranti e delle madri di figli con disabilità).

6. Sanità

- Modifica della legge 4332/2015, che ha abrogato parzialmente la legge 4052/2012 (riorganizzazione e ristrutturazione del settore sanitario nel quadro del memorandum d'intesa), relativamente alla nomina dei direttori degli ospedali.
- Abrogazione della MD FEK 1117/2015 per inasprire tutti i tipi di sanzioni comminate a seguito dell'accertamento e della segnalazione di irregolarità e di conflitti d'interesse nella pratica delle prescrizioni mediche e in caso di inosservanza delle linee guida emanate in materia dall'agenzia nazionale per i farmaci EOF (ripristino dell'impegno precedentemente assunto nel quadro del memorandum d'intesa).
- Ripristino totale della prescrizione dei farmaci generici in base alla denominazione comune internazionale, anche attraverso l'abrogazione della circolare 26225 dell'8.4.2015 con le eccezioni previste agli articoli da 6.4 a 6.6 della MD FEK 3057/2012.
- Riduzione del prezzo di tutti i farmaci fuori brevetto al 50% del prezzo di quelli brevettati e riduzione del prezzo dei farmaci generici al 32,5% di quelli brevettati, attraverso l'abrogazione della salvaguardia dello status quo per i farmaci già in commercio nel 2012.
- Previsione di recuperi per il 2015 sulla diagnostica e le cliniche private e sganciamento del recupero per il 2014 sulle cliniche private da quello del 2013.

7. Reti di sicurezza sociale

- Con l'assistenza della Banca mondiale, definizione dell'ambito di riferimento e avvio di una revisione completa della spesa sociale in tutta la pubblica amministrazione, in termini di prestazioni in denaro e in natura, agevolazioni fiscali, prestazioni previdenziali e altre prestazioni sociali; i primi risultati operativi dovranno essere ottenuti entro dicembre 2015, nell'intento di generare un risparmio annuo di ½ punto percentuale del PIL sul quale si baserà il nuovo assetto di un sistema di sicurezza sociale mirato, compresa la graduale introduzione a livello nazionale di un reddito minimo garantito senza implicazioni per il bilancio.

8. Salvaguardia della stabilità finanziaria

- Sviluppo di una strategia credibile sulla questione dei prestiti in sofferenza, finalizzata a ridurre al minimo i tempi di attuazione e l'impiego di capitali, e ricorso in tale contesto alle competenze di uno o più consulenti esterni, sia nella fase di sviluppo sia per l'attuazione della strategia.
- Modifica della legge sull'insolvenza delle società per comprendere tutti i debitori commerciali e per allineare la legge alla migliore pratica internazionale, comprese modifiche volte a promuovere l'effettiva riabilitazione dei debitori con sostenibilità economica, a migliorare l'efficienza della procedura di liquidazione per gli altri debitori e a ridurre a 3 anni i tempi di riabilitazione per gli imprenditori conformi alla raccomandazione della Commissione europea del 2014.
- Modifica della legge sull'insolvenza delle famiglie per introdurre una sospensione dell'esecuzione, secondo tempi prestabiliti, in linea con l'esperienza maturata nel contesto transnazionale. Definizione di un processo più rigoroso di controllo per scoraggiare i debitori "strategicamente" inadempienti dal dichiarare fallimento ai sensi della legge, per includere i debiti verso creditori pubblici nell'ambito di applicazione della legge che permette ai debitori ammissibili di ripartire da zero, per inasprire i criteri di ammissibilità all'inviolabilità della prima casa e per introdurre misure che permettano di smaltire i consistenti arretrati (ad esempio, aumento del numero di magistrati e operatori giudiziari, attribuzione della priorità ai casi di valore ingente e procedure abbreviate per i debitori nullatenenti e privi di reddito).
- Adozione di norme per introdurre nell'ordinamento la professione regolamentata di curatore fallimentare che non sia limitata a una specifica professione e che sia in linea con l'esperienza maturata nel contesto transnazionale.
- Adozione di disposizioni per riattivare il Consiglio statale del debito privato e istituzione di una specifica segreteria di supporto.

9. Mercato del lavoro e capitale umano

- Abrogare le norme sugli effetti postumi degli accordi regolati dall'articolo 72 della legge 4331/2015 del 2 luglio 2015.

10. Mercati dei prodotti e imprenditoria

- Attuazione di tutte le raccomandazioni sulla concorrenza del "kit di strumenti I" dell'OCSE cui non è ancora stato dato seguito, tranne per quanto riguarda i farmaci da banco, l'apertura domenicale degli esercizi commerciali, i materiali edili e una disposizione sugli alimenti,
- così come di numerose raccomandazioni del "kit di strumenti II" dell'OCSE in materia di bevande e prodotti petroliferi.
- Liberalizzazione dell'accesso alle professioni di notaio, attuario e ufficiale giudiziario.
- Liberalizzazione del mercato delle locazioni turistiche.
- Eliminazione degli oneri di disturbo (*nuisance charges*) non reciproci e allineamento di quelli reciproci ai servizi prestati.
- Snellimento della burocrazia, compreso in termini di condizioni orizzontali per ottenere l'autorizzazione a effettuare investimenti e di attività a basso rischio, come raccomandato dalla Banca mondiale, e in termini di oneri amministrativi a carico delle imprese, come raccomandato dall'OCSE.
- Costituzione di un comitato interministeriale incaricato della preparazione dei provvedimenti normativi.

11. Industrie di rete regolamentate (energia, trasporti, acqua)

- Adozione della riforma del mercato del gas con la relativa tabella di marcia specifica, da cui derivi, tra l'altro, la totale ammissibilità di tutti i consumatori al cambio di fornitore entro il 2018.
- Notifica del sistema riformato dei pagamenti in base alla capacità (compresi un meccanismo temporaneo e uno permanente).
- Notifica alla Commissione della nuova organizzazione del mercato per i prodotti nel campo dell'energia elettrica.
- Entro il 2020, impossibilità per qualsiasi impresa di produrre o importare, direttamente o indirettamente, oltre il 50% dell'energia elettrica totale prodotta e importata in Grecia.

12. Privatizzazioni

- Avallo del piano di sviluppo delle attività approvato dal Fondo di sviluppo delle attività della Repubblica ellenica (HRADF) il 30 luglio 2015.

- Annuncio del governo e dell'HRADF dei termini tassativi, entro fine ottobre 2015, per la ricezione delle offerte relative ai porti del Pireo e di Salonico e alla società ferroviaria TRAINOSE ROSCO, senza che siano apportate modifiche sostanziali alle condizioni di gara.
- Adozione di misure irreversibili per la vendita degli aeroporti regionali alle condizioni attuali e a offerente aggiudicatario già selezionato.
- Completamento da parte delle autorità di circa 20 azioni in sospenso indicate dall'HRADF.

13. Ammodernamento dello Stato e della pubblica amministrazione

- Allineamento delle prestazioni non retributive, quali diarie, indennità di trasferta e benefit, alle migliori pratiche vigenti nell'UE, con effetto dal 1° gennaio 2016.
- Aggiornamento e pubblicazione di un piano strategico anticorruzione riveduto e sua attuazione nei tempi fissati.
- Avvio della procedura di nomina del presidente dell'istituto di statistica ELSTAT conformemente alle leggi 4334/2015 e 3832/2010.

14. Le autorità abrogheranno o rivedranno le seguenti disposizioni che rappresentano un'inversione di rotta su riforme in corso o già attuate, discutendo i particolari del processo con le istituzioni:

- L4321/2015 - Fisco: ritenuta alla fonte transfrontaliera sulle spese professionali non detraibili
- L4321/2015 - Fisco: rateizzazione dell'IVA trattenuta
- L4321/2015 - Fisco: detrazioni ai fini delle dichiarazioni annuali dell'IVA
- L4321/2015 - Amministrazione tributaria: conferimento di competenze fiscali allo SDOE
- L4321/2015 - Amministrazione tributaria: erronea attribuzione di competenze dell'SGPR ad altre autorità
- L4328/2015 - detrazione speciale per gli agenti dell'OPAP
- L4328/2015 - sconto del 2% alle persone fisiche che presentano puntualmente la dichiarazione dei redditi (articolo 2: 4, 5)
- L4328/2015 - esenzione dall'ENFIA per l'Ufficio ellenico del turismo
- L4331/2015 - abrogazione della modifica che esenta alcuni dal registro patrimoniale
- Completamento della nomina del consiglio di bilancio - come richiesto dal Vertice euro del 12 luglio 2015.

Articolo 4

Ai fini della gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione la Grecia usa un conto speciale presso la Banca di Grecia.

La Grecia rimborsa l'assistenza finanziaria dell'Unione non appena ricevuta l'assistenza finanziaria del MES.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*